

Legge regionale 29 aprile 2019 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

Art. 51

(Norme urgenti in materia di finanziamento dell'Università popolare di Trieste)

- 1.** Nelle more della conclusione del procedimento di commissariamento dell'Università popolare di Trieste, per le finalità di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014 la Regione è autorizzata a sostenere per l'anno 2019 l'attività dell'Università, nel limite massimo di 870.000 euro.
- 2.** La concessione ed erogazione in un'unica soluzione del finanziamento di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione da parte dell'Università popolare di Trieste alla Regione del programma 2019 degli interventi e alla sua approvazione da parte della Giunta regionale.
- 3.** Fino al completamento del programma di intervento di cui comma 2 continua a trovare applicazione la vigente convenzione prevista dall'articolo 27 bis, comma 2, della legge regionale 16/2014.